PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio Gare
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

BANDO DI GARA per l'appalto del servizio di ristorazione a favore delle A.P.S.P. di Strigno, Castel Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua.

(Determinazione del Direttore dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno n. 193 del 01.10.2015)

Trento, **21 OTT. 2015**

Prot. n. S171/2015/**536090**/3.5/646-15

testo coordianto con le rettifiche n. 1 e n. 2 (*le correzioni sono evidenziate in giallo*)
Si precisa che il presente documento rappresenta un mero supporto.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 21 dicembre 2015 - ore 12.00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio gare – Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo **PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it**, su delega delle **A.P.S.P. di Strigno (capofila), Castel Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua**, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, il servizio di cui in oggetto.

Oggetto dell'appalto: affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto, del servizio di ristorazione a favore delle A.P.S.P. di Strigno, Castel Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua.
CODICE CIG: 581816881D
CODICE CPV: 55300000 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti (cat. n. 17 dell'allegato IIB al D.Lgs. 163/2006)

Il servizio **non** è suddiviso in Lotti.

Importo a base d'appalto:
Euro **9.809.859,00**= (novemilioniottocentonovemilaottocentocinquantanove/00) riferito a una durata di sei anni compreso l'eventuale rinnovo alle medesime condizioni contrattuali. Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 7.200,00=.

Si precisa che:
1. l'importo riferito alla durata contrattuale di 3 anni ammonta a euro 4.904.929,50;
2. l'importo riferito all'eventuale rinnovo contrattuale alle medesime condizioni fino a ulteriori 3 anni ammonta a euro 4.904.929,50;

Durata: La durata dell'appalto è di n. **3 (tre) anni** a decorrere dalla consegna del servizio. La Comunità si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporne il rinnovo alle medesime condizioni per il periodo massimo di n. 3 (tre) anni.

Luogo di esecuzione: Comuni di Strigno, Castel Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua.

Modalità di pagamento: pagamento mensile posticipato con bonifico bancario a 30 giorni dalla data ricevimento della fattura. Per ulteriori precisazioni si rimanda all'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto.

I servizi sono finanziati con fondi dei bilanci delle A.P.S.P. committenti.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e con le modalità procedurali, per quanto compatibile, dell'art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

L'offerta è subordinata alla **visita (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO)** di tutti i sei centri di ristorazione.
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) previo appuntamento da concordare con un incaricato di ciascuna A.P.S.P. L'appuntamento può essere fissato a mezzo mail o a mezzo telefono contattando i seguenti recapiti:

A.P.S.P.	REFERENTE	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Strigno	Marco Saggiorato	0461-762009	0461-781199	direttore@apspstrigno.it
Castel Tesino	Danila Ballerin	0461-594166	0461-592959	danila.ballerin@apspsuoragnese.it
Pieve Tesino	Armanda Denicolò	0467-594179	0461-592034	upipa.pievetesino@mail.infotn.it
Borgo Valsugana	Annagloria Corradini	0461-754123	0461-752909	direttore@apspborgo.it
Grigno	Claudio Dalla Palma	0461-765118	0461-765108	upipa.grigno@mail.infotn.it
Transacqua	Federica Taufer	0439-62371	0461-765399	direttore@apsp-primiero.net

Si invita a formulare la richiesta non oltre **7 giorni** antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato di ciascuna A.P.S.P. rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata ai fini dell'eventuale verifica successiva.
In caso di associazione temporanea d'imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
Al fine di consentire l'esatta individuazione delle imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato dell'Amministrazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l'incaricato non rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.
Si procederà ad **ESCLUDERE** le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

Documentazione disponibile per i concorrenti
Il presente bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato **D**), il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati ~~(piano alimentare, tabelle merceologiche)~~, i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simili di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati **A** e **B**), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato **C**), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato **E**), i DUVRI, gli inventari, gli elenchi del personale, la tabella riportante il costo dei cuochi sono disponibili sul sito Internet **www. appalti.provincia.tn.it** e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2014-2016 - **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (**indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it** - fax.: 0461/496422).
Le risposte saranno fornite almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.
Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 6 *bis* del D.lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di **registrazione** al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute,

nonché **ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".**

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti
Ufficio gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2015

un UNICO PLICO chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.
Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.
Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi** con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DELLE A.P.S.P. DI STRIGNO, CASTEL TESINO, PIEVE TESINO, BORGO VALSUGANA, GRIGNO E TRANSACQUA".

Si precisa che costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione

totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

1) **una busta chiusa**, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura **"BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente:

   A. la **DICHIARAZIONE/DOCUMENTAZIONE** di cui al paragrafo 4.1;

   B. le **REFERENZE BANCARIE** di cui al paragrafi 4.1 bis;

   C. il **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al paragrafo 4.2;

   D. la/e ricevuta/e di **versamento del CONTRIBUTO** di cui al paragrafo 4.3 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

   E. l'**eventuale documentazione/dichiarazioni** di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;

   F. il documento **PASSOE** ai fini dell'AVCPASS;

2) **una busta sigillata** con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**BUSTA B: OFFERTA TECNICA**" e **contenente a sua volta l'offerta tecnica** redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**.

3) **una busta sigillata** con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**" e **contenente a sua volta l'offerta economica** redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine

sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 22 DICEMBRE 2015 ALLE ORE 9.00, PRESSO L'AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI - VIA DOGANA, 8 - 38122 TRENTO – SALA ASTE.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 e dell'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006, **in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

Sono ammessi **raggruppamenti temporanei** di concorrenti di tipo **orizzontale**.

Le **aggregazioni di imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e bis) del D.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al **concordato preventivo** con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942, indicata al successivo paragrafo 4.7. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.
L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è **vietata** la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si

applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di **consorzi** di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4**, attestante il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile**, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, **se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale**. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed **ESCLUDERÀ** i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
In caso di violazione di tale disposizione è prevista la **NULLITÀ** dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto "confidenziale" con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, i componenti della commissione tecnica, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.

AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 4;

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E DI ESPERIENZA:

B1) **Aver svolto**, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quelli oggetto dell'appalto svolti a favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a **Euro 4.900.000,00** (**quattromilioninovecentomila**), al netto degli oneri fiscali. A tal fine dovranno essere indicati i seguenti elementi: oggetto, data, importo e destinatari pubblici o privati.
Per servizi analoghi si intendono servizi di ristorazione collettiva in strutture semiresidenziali o residenziali sia pubbliche che private.

B2) **Aver svolto**, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi di durata minima di 12 mesi consecutivi inerenti contemporaneamente fino a un massimo di tre strutture con produzione complessiva di almeno 200 giornate alimentari giornaliere (dato medio nei dodici mesi)**.
Per servizi analoghi si intendono servizi di ristorazione collettiva in strutture semiresidenziali o residenziali sia pubbliche che private.
Il presente requisito **non è frazionabile** in caso di raggruppamento temporaneo. I servizi saranno considerati utili a condizione che siano stati tutti espletati dal medesimo operatore economico aderente al raggruppamento.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

Dichiarazioni positive di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta tecnica deve essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata **BUSTA B: OFFERTA TECNICA** chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente e il lotto di riferimento. **L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.**

L'offerta economica (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**), unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al successivo paragrafo 7, **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata **BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA** chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi

inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica e alla BUSTA C contenente l'offerta economica.

4.1 DICHIARAZIONE

All'interno della BUSTA A deve essere prodotta la seguente **dichiarazione**, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando**, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

1a. che l'impresa **ha svolto**, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi** a quelli oggetto dell'appalto svolti a favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a **Euro 4.900.000,00** (**quattromilioninovecentomila**), al netto degli oneri fiscali. A tal fine dovranno essere indicati i seguenti elementi: oggetto, data, importo e destinatari pubblici o privati;

1b. che l'impresa **ha svolto**, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi analoghi di durata minima di 12 mesi consecutivi inerente contemporaneamente fino a un massimo di tre strutture con produzione complessiva di almeno 200 giornate alimentari giornaliere (dato medio nei dodici mesi)**. A tal fine dovranno essere indicati i seguenti elementi: oggetto, periodo, importo e destinatari pubblici o privati;

2. **il possesso dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, **con l'obbligo di indicare -specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte- TUTTE le sentenze di condanna** passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale **riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando** (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), **ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti**.

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti e tutte le eventuali condanne riportate, dovranno essere rese **singolarmente** da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B), **qualora il legale rappresentante NON abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

(*oppure, una delle seguenti alternative*)

a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

4. *eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale,*

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

Dovrà inoltre essere allegata ai fini della partecipazione la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis e indicata al successivo paragrafo 4.7.

OPPURE

(in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare -specificando gli estremi del provvedimento e le fattispecie di reato ascritte- tutte le sentenze di condanna** passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), **ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione**.
Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente

la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.
In caso di **incorporazione** o **fusione societaria**, il concorrente (incorporante, o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.
Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50%, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.
L'Amministrazione provvede a escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.);
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.
Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) identificati dall'Amministrazione mediante visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., si procederà all'**ESCLUSIONE** del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.
Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, **si raccomanda di richiedere la "*VISURA*" ex art. 33 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

5. che l'impresa ha effettuato il sopralluogo obbligatorio presso tutti i sei centri di ristorazione, ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e nel Capitolato speciale d'appalto accettandole senza riserva alcuna;

6. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;

7. (*Eventualmente*) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

8. (*eventuale* in caso di Raggruppamento di Impresa): dovrà essere indicato **l'elenco delle Imprese** che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna impresa nonché **l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

9. *(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06*) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;
In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1, limitatamente ai punti 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici;

10. (*eventuale* in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.;

11. (*eventualmente*) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o da suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o da suo procuratore).

Ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione / documentazione / elementi richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.1, **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00 -** il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
2. mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
3. omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 11, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
4. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e di esperienza e di capacità economica.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti della dichiarazione su indicata, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'Italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e che pertanto è ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo **orizzontale**.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese ciascuna impresa associata** dovrà rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 **punti 2, 3, 4, 5, 6,** (eventualmente, se ricorre il caso) **7, 8,** (eventualmente, se ricorre il caso) **9,** (eventualmente, se ricorre il caso) **10** e (eventualmente, se ricorre il caso) **11**.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. indicate in sede di offerta dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal presente paragrafo 4.1 **punti 2, 3, 4, 5, 6,** (eventualmente, se ricorre il caso) **7, 9,** (eventualmente, se ricorre il caso) **10** e (eventualmente, se ricorre il caso) **11**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 1.a potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E.**, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che **l'Impresa capogruppo/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria comunque non inferiore al 50%**, a **PENA DI ESCLUSIONE**.
Il requisito di capacità tecnica di cui al **punto 1.b non è frazionabile** e dovrà essere posseduto per intero da un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, del consorzio o del G.E.I.E.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovrà contenere altresì **l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006**.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., essi dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1. **Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1., limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4**

attestante il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., devono essere specificate le quote / parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Si precisa altresì che la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

°°°

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.1 bis REFERENZE BANCARIE

All'interno della BUSTA A devono essere prodotte **in originale**, le dichiarazioni positive di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa (requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 del presente bando di gara).
Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/06 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando dovrà:
a) indicare i «**giustificati motivi**» dell'impedimento e
b) allegare «**qualsiasi altro documento**» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.
La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), la medesima referenza deve essere prodotta con riferimento a **ciascuna impresa** costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.1 bis **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che la referenza bancaria sia stata rilasciata oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "**BUSTA A – Documentazione Amministrativa**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari a **Euro 196.197,18 (centonovantaseimila centonovantasette/18)**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006).

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste **dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014**.

Si precisa che la cauzione provvisoria **deve essere emessa a favore della A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno** in quanto l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della P.A.T. indice la presente procedura su delega della medesima quale capofila delle sei A.P.S.P.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso l'importo della cauzione sarà pari a **Euro 98.098,59 - (novantottomilanovantotto/59)**.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento**.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul conto corrente della A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno n. 132020 presso tutti gli sportelli del Tesoriere "Tesoreria Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est S.p.A." di Trento; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo - codice **IBAN IT51U 03599 01800 000000132020** in tal caso il versante riceverà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore** a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva **in favore di ciascuna delle sei A.P.S.P. committenti (A.P.S.P. di Strigno, A.P.S.P. di Castello Tesino, A.P.S.P. di Pieve Tesino, A.P.S.P. di Borgo Valsugana, A.P.S.P. di Grigno, A.P.S.P. di di Primiero)**.

2. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria della A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore** a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva **in favore di ciascuna delle sei A.P.S.P. committenti (A.P.S.P. di Strigno, A.P.S.P. di Castello Tesino, A.P.S.P. di Pieve Tesino, A.P.S.P. di Borgo Valsugana, A.P.S.P. di Grigno, A.P.S.P. di di Primiero)**.

3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica e in originale, indicante quale beneficiario la A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno**.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando**).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".**
- **"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti **clausole**, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la **A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno** in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla **A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno** a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva **in favore di ciascuna delle sei A.P.S.P. committenti (A.P.S.P. di Strigno, A.P.S.P. di Castello Tesino, A.P.S.P. di Pieve Tesino, A.P.S.P. di Borgo Valsugana, A.P.S.P. di Grigno, A.P.S.P. di di Primiero)**.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e/o delle **A.P.S.P. committenti**.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, ivi compresa la mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.2. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione, affinché provveda all'applicazione della sanzione. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

All'interno della BUSTA A deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 200,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 5 marzo 2014 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire **il codice CIG n. 581816881D** che identificano la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della **documentazione** comprovante l'avvenuto regolare pagamento del contributo richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.3, **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.3. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015). Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della BUSTA A, tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.4, **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo 4.4. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel

caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. del/i requisito/i di capacità tecnica e di esperienza di cui al **paragrafo 2.2 lett. B1) e lett. B2)** nonché del/i requisito/i di capacità economica e finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lett. C)** del presente bando di gara.
In tale caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della BUSTA A, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

1) dichiarazione resa dal concorrente, **A PENA DI ESCLUSIONE**, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del/i requisito/i di capacità tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 2.2 lett. B1) e/o lett. B2) e/o del/i requisito/i di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lett. C) previsto/i dal presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso e dell'impresa ausiliaria;
2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
   a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
   b) durata;
   c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione/elementi di cui al presente paragrafo 4.6 **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che il medesimo è tenuto a rendere ai sensi del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente (es. mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse e dei mezzi prestati).

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui, in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al precedente punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa **ammessa al concordato preventivo** con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della BUSTA A, la seguente documentazione, a corredo di quanto dichiarato al punto 4 della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1:

a) La **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) La **dichiarazione** resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
   - il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
   - l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
   - che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

c) L'originale o una copia autentica del **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
   Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
   - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
   - durata;
   - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia **depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale** e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della BUSTA A, apposita **dichiarazione** di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 4. della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la **DECADENZA** dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione/elementi di cui al presente paragrafo 4.7 **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione di cui sopra. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal punto 1 lett. a), b) e c) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1 lett. b) del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà a **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui al punto 1 lett. a), b) e c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 3 e 4, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. Tale dichiarazione deve essere inserita all'interno della BUSTA A.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documentazione/elementi richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.8, ivi compresa la mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, **comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00** - il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo 4.8. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinché provveda all'applicazione

della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).
Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti 2, 3 e 4 del paragrafo 4.1 del bando;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

a) ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dai paragrafi precedenti, sospendendo a tal fine la seduta;
b) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con deliberazione della Giunta Provinciale, che procederà, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "**PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà i verbali, contenenti i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
c) a dare lettura del corrispettivo complessivo offerto da ciascun concorrente;
d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate

nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**";

e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 86, comma 2 del D.lgs. 163/2006;
g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione (**aggiudicazione definitiva**) in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'**ESCLUSIONE** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m., qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare o concedere a cottimo.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **le parti del servizio** sono subappaltabili **entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.**

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione del servizio.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in

raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione (A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Strigno), svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, "*quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa*".

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l'originalità delle forniture, dei servizi offerti;

come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.
All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'**aggiudicatario** alla verifica del possesso dei **requisiti richiesti nel presente bando** e dichiarati nel corso della procedura di affidamento, mediante il sistema AVCPASS, ove consentito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge 11.11.2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento fino ad un anno.

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dai Concorrenti per l'omessa acquisizione e produzione del PASSOE nel termine di dieci giorni, ovvero, qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ESCLUSIONE** degli stessi dalla gara, all'**ESCUSSIONE della relativa cauzione provvisoria** ed alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** per i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà, altresì, **nei confronti dell'aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla **verifica del possesso dei requisiti di ordine generale** dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio e di G.E.I.E. la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 del presente bando di gara e in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche, con le modalità di seguito indicate:

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria:

certificazioni rilasciate dai committenti **pubblici** dalle quali si evinca:

1. che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto svolti a favore di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o Soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila), al netto degli oneri fiscali, con indicazione dei seguenti elementi: oggetto, periodo, importo e destinatari pubblici o privati.
2. che l'impresa ha realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi di durata minima di 12 mesi consecutivi inerenti contemporaneamente fino a un massimo di tre strutture con produzione complessiva di almeno 200 giornate alimentari giornaliere (dato medio nei dodici mesi), con indicazione dei seguenti elementi: oggetto, periodo, importo e destinatari pubblici o privati.

Requisiti di ordine generale:

1. Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
2. Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
3. Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale dei soggetti risultanti dalla visura del certificato CCIAA;
4. Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
5. Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), mbis) e mter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'ANAC;
6. Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
7. Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
8. Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica attraverso lo sportello unico previdenziale, previa acquisizione dell'elenco delle posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa con riferimento all'INPS, INAIL e CASSA EDILE, qualora non dichiarate in sede di gara;
9. Art. 38 comma 1 lett. l): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO.

Altri requisiti:

(*Eventualmente*), **certificazione** di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, i concorrenti hanno facoltà di non trasmettere i **documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche**. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa

dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Tale disposizione troverà applicazione **anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione**, in sede di offerta, **anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione**.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

In esito alla procedura di gara, verranno stipulati **SEI** distinti contratti di appalto con le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Strigno, Castello Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Primiero.
Ai fini della stipulazione dei contratti di appalto (**uno per ciascuna delle sei A.P.S.P. committenti**), su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".
Tale dichiarazione dovrà quindi contenere la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini

della stipulazione del contratto;

c) (*qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara*)
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;

d) le **CAUZIONI DEFINITIVE** aventi le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione dei contratti, ovvero la consegna anticipata del servizio, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LE FIDEJUSSIONI di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a favore di <u>ciascuna delle sei A.P.S.P. committenti</u>**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione **<u>di ciascun contratto</u>**, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 113 comma 1.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'**<u>Amministrazione appaltatrice</u>**; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'**<u>Amministrazione appaltatrice</u>**;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010 approvati dai quali risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
  3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito

al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola*: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'Amministrazione".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione. **La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi** che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, **le spese sostenute per la pubblicazione** per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione **saranno a carico dell'aggiudicatario**. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in **Euro 4.000,00**.-.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Comporta l'**ESCLUSIONE** dalla procedura di gara la mancata presentazione:
- **della busta contenente l'offerta tecnica;**
- **della busta contenente l'offerta economica.**

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.2. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, **PENA L'ESCLUSIONE**.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula dei relativi contratti e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).
Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Si precisa altresì quanto segue:

Ai sensi dell'**art. 38 del Capitolato speciale di appalto**, la ditta appaltatrice **rimborserà** mensilmente alle singole A.P.S.P. **il costo mensile del personale dipendente** delle suddette A.P.S.P. (cuochi) messo a disposizione dell'appaltatore. I costi annuali sono così stimati:
€ 37.476,82 per il primo cuoco dell'APSP di Strigno
€ 33.939,70 per il secondo cuoco dell'APSP di Strigno
€ 40.713,58 per il cuoco dell'APSP di Castello Tesino
€ 32.904,72 per il cuoco dell'APSP di Grigno
€ 36.774,32 per il primo cuoco dell'APSP di Transacqua
€ 34.724,87 per il secondo cuoco dell'APSP di Transacqua

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006, per motivi d'urgenza, l'Amministrazione può autorizzare **l'esecuzione anticipata del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Si invitano i concorrenti a precostituirsi la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze

assicurative, ecc.) al fine di non incorrere nella sanzione dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Enrico Sartori.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata,** in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.
In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
– dott. Leonardo Caronna –

PF / ES

Allegati:
- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C)
- "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" (allegato D)
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E)
- Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (grammature, tabelle merceologiche);
- N. 6 DUVRI
- Inventari
- Elenco del personale
- Tabella costi cuochi
- Estratto normativa (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e art. 186-bis del R.D. 267/1942)

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D.Lgs. 163/2006:

Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 *della* legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *o di una delle cause ostative previste dall'articolo* 10 *della* legge 31 maggio 1965, n. 575*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 *della* legge 19 marzo 1990, n. 55*; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1*, del* decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 *del* decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo* 4, primo comma*, della* legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies *del* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 7 agosto 1992, n. 356*, o della* legge 31 maggio 1965, n. 575*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario*.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento."